



# COMUNE DI SAN LEO

*PROVINCIA DI RIMINI*

---

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.32 DEL 06-07-2024**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA  
RINNOVABILE "CER SAN LEO ENERGIA 4.0". APPROVAZIONE  
SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.**

*PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267*

## **PREMESSO CHE:**

- nel 2019 l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste la Direttiva 2018/2001, sulle energie rinnovabili, ha definito l'autoconsumo collettivo e la Comunità di energia rinnovabile (CER): un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- nelle more del recepimento della Direttiva, lo Stato italiano ha avviato una fase di sperimentazione con l'art. 42-bis del D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020, l'ARERA ha dettato disposizioni attuative con la Deliberazione 4 agosto 2020 n. 318/2020/REEL, ed il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la tariffa incentivante;
- con il D.Lgs. 199/2021, vigente dal 15 dicembre 2021, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2018/2001, disciplinando l'istituto della CER agli articoli 31 e 32, che demandano all'ARERA e al Ministro competente l'adozione dei provvedimenti attuativi e confermano, sino a tali adempimenti, l'applicazione dell'art. 42-bis D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e relative disposizioni di attuazione;
- con Deliberazione n. 727/2022/REEL, l'ARERA ha dettato le norme attuative del D.Lgs. 199/2021 approvando il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD) modificato dalla deliberazione 15/2024/R/EEL e, con Decreto 414/2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha rideterminato la tariffa incentivante;
- con Decreto dello stesso Ministero n. 22/2024 sono state approvate le Regole operative predisposte dal GSE per l'accesso ai benefici, con avvio della piattaforma per l'invio delle richieste di accesso agli incentivi nei successivi 45 giorni;
- In attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, contenuti in particolare nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che la recepisce, la Regione Emilia-Romagna, ha approvato la Legge Regionale n.5 del 27 maggio 2022 "Promozione e sostegno delle Comunità Energetiche Rinnovabili e degli auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" attraverso la quale ha inteso sostenere e promuovere la nascita sul territorio regionale di Comunità Energetiche Rinnovabili attraverso la concessione di contributi finanziari a sostegno della fase di predisposizione dei progetti e di costituzione delle comunità, dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di produzione e accumulo dell'energia a loro servizio e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi previsti dalla Legge;

- La Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2020 ha sottoscritto il Patto per il Lavoro e per il Clima con oltre 60 soggetti tra cui associazioni di categoria, enti locali e loro associazioni, ordini e collegi professionali, associazioni ambientaliste, università e istituzioni di ricerca, attraverso il quale è stato confermato l'impegno ad accompagnare l'Emilia-Romagna nella Transizione Ecologica, stabilendo di raggiungere la decarbonizzazione prima del 2050 e di passare al 100% di energie rinnovabili entro il 2035.

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/06/2018, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'affidamento alla società San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l. (società in house partecipata al 100% dal Comune di San Leo), della gestione dei servizi culturali e turistici del Comune di San Leo, veniva affidata anche la gestione alcuni immobili tra cui il teatro di Pietracuta, lo IAT –Palazzo Mediceo;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 13/04/2022, con la quale è stata affidata alla società San Leo 2000 Servizi Turistici Srl anche la gestione della piscina comunale di Pietracuta,

**CONSIDERATO** che gli edifici pubblici di proprietà comunale sopra elencati sono potenzialmente interessati ad ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili della Comunità energetica rinnovabile SAN LEO ENERGIA 4.0.

#### **DATO ATTO CHE**

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.355 del 21/12/2023 si è provveduto ad affidare alla predetta società SAN LEO 2000 S.R.L. l'incarico di predisporre uno studio fattibilità tecnica finalizzato alla costituzione di una CER-Comunità Energetica Rinnovabile all'interno del Comune di San Leo;
- con Deliberazione G.C. n°19 del 17/04/2024 la Giunta Comunale ha inteso promuovere la costituzione di una o più comunità energetiche rinnovabili sul territorio comunale attraverso l'avvio di una fase conoscitiva demandando all'ufficio competente la predisposizione e pubblicazione di apposito avviso pubblico al fine di valutare l'interesse degli utenti pubblici e privati del territorio comunale a costituire una comunità energetica rinnovabile sul territorio;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.123 del 24/04/2024 si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico avente ad oggetto la manifestazione di interesse rivolto a cittadini, imprese, enti finalizzata ad individuare i soggetti interessati a partecipare alla costituzione della comunità energetica;
- con Determinazione n.180 del 11/06/2024 il Responsabile del Settore Tecnico, ha preso atto dell'interesse manifestato da n 5 soggetti a partecipare al percorso di costituzione della CER SAN LEO ENERGIA 4.0;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la società San Leo 2000 Srl, come da incarico conferitole con la predetta Determinazione n.355/2024, ha provveduto alla predisposizione di apposito studio di fattibilità tecnica in relazione all' ipotesi di costituzione di una CER-Comunità energetica Rinnovabile sul territorio del Comune di San Leo
- è stata verificata la compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati Europei ed in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) non essendo emersi potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare;
- l'oggetto sociale prevalente della CER SAN LEO ENERGIA 4.0 riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili e che tale attività concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene, nel caso di specie l'energia elettrica, che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000, assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento;
- lo Statuto della CER SAN LEO ENERGIA 4.0, conformemente con quanto indicato nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) ed enunciato all'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/EEL (Delibera TIAD) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, recepisce tutti gli elementi idonei a garantire il principio della partecipazione aperta e volontaria dei soggetti pubblici e privati interessati a partecipare, attraverso la previsione di un modello societario completamente autonomo caratterizzato da un alto livello di fluidità in ingresso ed in uscita dei soci e con una significativa riduzione degli oneri amministrativi a carico dei partecipanti;
- il veicolo societario prescelto, la Fondazione di Partecipazione, rappresenta lo strumento giuridico idoneo per rispondere alla duplice esigenza di unitarietà d'azione fra soci e di miglior coordinamento e sinergia nelle attività di indirizzo e controllo dell'Ente, nonché ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie senza gravare sulla finanza pubblica risultando oltretutto ideale per garantire il raggiungimento degli obiettivi sociali, ambientali ed economici previsti dalla normativa di riferimento, obiettivi perseguibili solo attraverso l'impiego di figure con competenze tecniche, gestionali e manageriali specifiche che ad oggi non risultano presenti all'interno dell'organico dell'Ente né tantomeno facilmente rinvenibili sul mercato del lavoro nel breve periodo;
- il progetto di fattibilità predisposto dalla società San Leo 2000 Servizi Turistici S.r.l., avente ad oggetto la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, evidenzia la sostenibilità finanziaria dell'intera operazione poiché in grado di garantire, in via autonoma ed in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale;

- lo schema di atto deliberativo è stato previamente sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016.

**ESAMINATO** il progetto di fattibilità e ritenuto il medesimo utile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché idoneo al conseguimento di vantaggi economici, ambientali e sociali per gli aderenti, per la comunità e per l'Amministrazione;

#### **DATO ATTO CHE**

- la forma aggregativa individuata è quella della fondazione di partecipazione;
- che relativamente alla costituzione del fondo di dotazione del soggetto giuridico, per il Comune di San Leo non sono previste movimentazioni finanziarie, in ragione del conferimento a favore della costituenda Fondazione del diritto di superficie su n.2 terreni di proprietà comunale distinti catastalmente al foglio 1 mappale n. 239 e Foglio 2 mappale n. 608, il cui valore viene quantificato in € 41.061,00, come da attestazione del Revisore Dott. Matteo Fontana;
- che per la rilevazione del predetto conferimento si provvederà ad adottare tutte le movimentazioni contabili necessarie secondo quanto disposto dall'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2000;
- che le spese notarili riferite alla costituzione della fondazione sono coperte grazie all'assegnazione di specifico contributo della Regione Emilia Romagna, già trasferito a San Leo 2000 con determinazione n.355/2023;
- che gli oneri di gestione saranno integralmente coperti dai flussi economici di entrata meglio dettagliati nello studio di fattibilità, allegato A) al presente atto, per cui sono già da ora esclusi ulteriori interventi a carico dell'ente;

**VISTI** l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda fondazione allegati alla presente deliberazione sotto le lettere B) e C) per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO**, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la regione Lombardia con deliberazione n.169/2023/PASP, che la costituzione di una fondazione di partecipazione non soggiace alle disposizioni di cui all'articolo 5 commi 3 e 4 TUSP, in quanto soggetto non qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI Capo I del libro V del Cod.Civ.;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239 del D.lgs.18/08/2000 n.267;

**VISTO** l'art. 42 d.lgs. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000

#### **PROPONE**

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 06-07-2024 COMUNE DI SAN LEO

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare lo studio di fattibilità finalizzato alla costituzione di una CER-Comunità Energetica Rinnovabile all'interno del Comune di San Leo, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile "SAN LEO ENERGIA 4.0" come da predetto studio di fattibilità;
4. Di approvare a tal fine gli schemi di atto costitutivo e di statuto della fondazione di partecipazione come da allegati B) e C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di costituire a tal fine a favore della costituenda Fondazione di partecipazione – comunità energetica rinnovabile "SAN LEO ENERGIA 4.0", diritto di superficie su n.2 terreni di proprietà comunale distinti catastalmente al foglio 1 mappale n. 239 e Foglio 2 mappale n. 608, il cui valore viene quantificato in € 41.061,00, come da attestazione del Revisore Dott. Matteo Fontana.
6. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione di Partecipazione - Comunità Energetica Rinnovabile "SAN LEO ENERGIA 4.0";
7. Di dare mandato ai competenti organi e uffici di provvedere ad ogni adempimento volto alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile "SAN LEO ENERGIA 4.0";
8. Di dare atto che per la rilevazione del predetto conferimento si provvederà ad adottare tutte le movimentazioni contabili necessarie secondo quanto disposto dall'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2000;
9. Di dare atto altresì che le spese notarili riferite alla costituzione della fondazione sono coperte grazie all'assegnazione di specifico contributo della Regione Emilia Romagna, già trasferito a San Leo 2000 con determinazione n.355/2023;
10. Di dare atto infine che gli oneri di gestione saranno integralmente coperti dai flussi economici di entrata meglio dettagliati nello studio di fattibilità, allegato A) al presente atto, per cui sono già da ora esclusi ulteriori interventi a carico dell'ente;
11. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere Produttive, per opportuna informazione;
12. Di precisare, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la regione Lombardia con deliberazione n.169/2023/PASP, che la costituzione di una fondazione di partecipazione non soggiace alle disposizioni di cui all'articolo 5 commi

3 e 4 TUSP, in quanto soggetto non qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI Capo I del libro V del Cod.Civ.

13. Di trasmettere copia della presente deliberazione all' AGCOM;
14. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento